



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
 e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

CCIR n. 7/2010

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I
 CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER
 IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA
 4 DEL CCNL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IN DATA 29.11.2007**

L'anno 2010, il giorno 21 del mese di ottobre, a Trieste, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, in sede di negoziazione decentrata tra la

delegazione di parte pubblica

composta da:

Direttore Generale;
 Dirigente Ufficio III;
 Dirigente Ufficio IV;

e la

delegazione di parte sindacale

composta da:

FLC/CGIL;
 CISL/Scuola;
 UIL/Scuola;
 SNALS/CONFSAI;
 Fed. GILDA/UNAMS

- Visto** l'articolo 3 del D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore.
- Vista** la C.M. n° 130 del 21/04/2000 la quale chiarisce che i permessi spettano anche al personale con contratto a tempo determinato.
- Visto** il CCNL 29.11.2007 del personale della scuola, art. 4, comma 4, nel quale si prevede che a seguito di contrattazione siano definiti i "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio".

VIENE STIPULATO

il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale, di seguito chiamato CCIR, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il Diritto allo studio del personale del comparto scuola per il quadriennio 2010/2013.

1



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Art. 1 – Finalità dei permessi

1. I permessi straordinari retribuiti sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titolo di studio legale od attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico ivi comprese le abilitazioni e specializzazioni all'insegnamento.

Art. 2 – Campo di applicazione e destinatari

1. Il presente contratto, si applica al personale docente, educativo ed ATA, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto ovvero fino al 30 giugno ovvero fino al termine delle lezioni, al personale sia in assegnazione provvisoria che in utilizzazione, sia in servizio a tempo pieno che a tempo parziale nelle scuole della regione Friuli Venezia Giulia.
2. Le ore di permesso residue, per rinuncia degli aventi titolo, confluiranno nel monte ore complessivo e quindi saranno attribuite ad altro personale.
3. Per il personale docente in servizio nelle scuole con lingua di insegnamento slovena, le competenze degli Uffici Scolastici Provinciali richiamate nel presente contratto devono intendersi demandate all'Ufficio IV della Direzione Generale.
4. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all'art. 15, comma 1 e art. 19, comma 7 del CCNL 29.11.2007.

Art 3 – Informazione al personale

1. L'Ufficio Scolastico Regionale, tramite i Dirigenti scolastici, garantisce annualmente l'informazione a tutto il personale circa la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali.

Art. 4 – Determinazione del contingente, procedure e informazione

1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti a livello provinciale, non può superare il 3% del personale in servizio di cui all'art. 2, comma 1.
2. Il numero dei beneficiari verrà incrementato dai risparmi, ove si verificassero, come indicato al precedente art. 2, comma 2.
3. Le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti fasi: A) Istituzioni Scolastiche; B) Uffici ambiti territoriali; C) Ufficio Scolastico Regionale.
4. Il contingente complessivo regionale verrà distintamente indicato per grado d'istruzione per il personale docente di lingua italiana e di lingua slovena, per il personale educativo e per il personale ATA senza distinzione di profilo professionale, e successivamente ripartito in proporzione alla dotazione dell'organico di diritto di ciascuna provincia.
5. L'Ufficio Scolastico Regionale comunica, entro il 18 ottobre di ogni anno, ai rispettivi Ambiti Territoriali Provinciali, il numero dei permessi spettanti differenziati come previsto dal presente articolo. Del contingente così ripartito viene fatta comunicazione alle OO. SS. regionali ed alle

Carlo De

A

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Istituzioni scolastiche. Queste ultime contestualmente informeranno il personale con affissione all'albo e debita circolare interna.

6. Per l'anno scolastico 2010/2011 la data di comunicazione di cui al comma precedente è fissata al **26 ottobre 2010**.

Art. 5 – Compensazioni

1. Nel caso in cui le richieste del personale fossero superiori al contingente determinato secondo i criteri di cui all'art. 4, si procede nel seguente modo:
 - compensazioni a livello provinciale;
 - compensazioni a livello regionale.
2. A tale fine gli Ambiti Territoriali Provinciali comunicano all'Ufficio Scolastico Regionale eventuali eccedenze di richieste o di posti rispetto ai contingenti assegnati.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande vanno, indirizzate agli Ambiti Territoriali Provinciali della provincia di servizio, tramite il Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica di servizio e, per conoscenza, alle altre istituzioni scolastiche ove eventualmente si completa l'orario di lavoro, entro il **15 novembre** di ciascun anno.
2. Il Dirigente Scolastico provvederà all'invio delle domande agli Ambiti Territoriali Provinciali di competenza, entro il **20 novembre**.

Art. 7 – Formulazione e documentazione delle domande

1. La domanda compilata ai sensi del D.P.R. 445/2000 come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 15, sottoscritta dal richiedente e redatta in carta semplice, secondo l'allegato modello, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) nome e cognome (da nubile per le coniugate), luogo e data di nascita;
 - b) tipo di corso da frequentare, tra quelli indicati al successivo art. 8;
 - c) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare, in relazione al probabile impegno per la frequenza e per il raggiungimento delle sedi di sostenimento degli esami e delle prove conclusive dei percorsi formativi;
 - d) sede di servizio;
 - e) ordine e grado di scuola per il personale docente e profilo professionale per il personale Ata;
 - f) data di scadenza del contratto, per il solo personale assunto a tempo determinato;
 - g) modalità di prestazione lavorativa per il personale con contratto part-time;
 - h) anzianità complessiva del servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera (escluso l'anno in corso);
 - i) le annualità di permessi già concesse;
 - l) l'eventuale possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8 comma 2 lettera a), con altresì l'indicazione del passaggio alla classe successiva, ovvero l'aver conseguito almeno 1/3 dei CFU rispetto a quelli previsti per l'anno accademico di riferimento.

